Codice A1814A

D.D. 17 luglio 2018, n. 2140

Autorizzazione idraulica n. 1631 per eseguire lavori di manutenzione idraulica in tratti saltuari del torrente Triversa in Comune di Villafranca d'Asti . Richiedente: Comune di Villafranca d'Asti.

Con nota prot. n. 3465 del 08/05/2018 (ns. prot. n. 27038/A1814A del 12/06/2018), il Comune di Villafranca d'Asti con sede in via Roma, 50 - 14018 Villafranca (AT), a seguito del finanziamento dell'importo di € 36.553,55 da parte della RegionePiemonte ai sensi della L.R. 54/1975 con D.D. n. 3832 del 17/11/2018, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di un intervento di manutenzione idraulica, lungo il torrente Triversa nel tratto ricadente nel territorio comunale.

L'intervento di manutenzione prevede il miglioramento dell'officiosità idraulica del torrente Triversa con opere manutentive puntuali e pulizia straordinaria in corrispondenza della confluenza con il rio Val Maggiore.

In particolare i lavori consistono in :

-taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'alveo e sulle sponde che costituisce ostacolo al deflusso delle acque, in tratti saltuari del torrente Triversa e del rio Val Maggiore in corrispondenza della confluenza nel Triversa;

-rimozione del materiale deperente/divelto oltre agli accumuli di materiale terroso che riducono l'efficienza dell'alveo sia nel tratto di confluenza del rio Maggiore nel Triversa sia in tratti saltuari lungo l'asta del torrente Triversa;

-ripristino delle difese spondali esistenti collassate, in sponda destra del torrente Triversa, costituite da gabbioni metallici, disposti su n. 3 file di altezza pari a cm. 100 cadauno, per una lunghezza complessiva di circa ml. 4,00 e realizzazione di rinforzo al piede della gabbionata con posa di una fila di massi di cava vincolati da fune in acciaio, per una lunghezza di circa ml. 15,00;

-consolidamento spondale del torrente Triversa realizzato con la posa, di una fila di massi posti al piede della scarpata ed idoneamente vincolati, in sponda destra e sinistra, per una lunghezza complessiva di ml. 65 oltre a posa di georete con collocazione astoni di tipo armato ed inserimento, nei punti di erosione, di talee di salice con successivo inerbimento protetto da georete di juta.

Il materiale di scavo ritenuto idoneo, sarà posto a imbottimento di sponda e colmature depressione in alveo mentre il restante sarà trasportato ad impianto di smaltimento autorizzato.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali degli interventi, a firma del Dott. For. Marco Allocco, iscrito all'ordine dei Dottori agronomi e forestali della provincia di Torino, in base ai quali è prevista la realizzazione dei citati lavori.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 55/2018 in data 12/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui trattasi.

A seguito della visita sopralluogo da parte di funzionari del Settore tecnico Regionale Alessandria-Asti (Ufficio di Asti) e dell'esame della documentazione trasmessa, l'intervento richiesto è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Triversa, ed è inquadrabile tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche idonee a far defluire le piene di riferimento, salvaguardando in tal modo la sicurezza del territorio circostante, con l'osservanza delle prescrizioni elencate:

- al fine di evitare discontinuità delle sezioni idrauliche di deflusso, il ripristino dei tratti di sponda oggetto di cedimenti, nonché la rimozione degli accumuli in alveo dovranno avvenire assicurando il raccordo con i profili dei tratti adiacenti non interessati dall'intervento;
- i massi posti al piede delle scarpate, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare, dovrà essere verificata l'idoneità dimensionale degli stessi ed essere accuratamente fondati e vincolati al fine di evitare il trasporto dalla corrente;

- i massi nonché le gabbionate(fondati ad almeno cm 50 sotto il piano di scorrimento delle acque) a consolidamento delle sponde, non dovranno in alcun modo costituire restringimenti della sezione idraulica ed i loro paramenti esterni dovranno raccordarsi ai profili esistenti;
- il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal regolamento 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015-in particolare art. 37 commi 5 6 e art. 37 bis);
 - a) è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario, al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
 - b) nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda a circa 2/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi privilegiare il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che verrà rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto il torrente Triversa ed il rio Val Maggiore sono iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) rispettivamente al n. 61 e n. 59.

Per la realizzazione degli interventi, sarà necessario attenersi al contenuto dell'Allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici", approvato con la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011 e alle prescrizioni che saranno comunicate dal Servizio Caccia, Pesca Antisofisticazioni Vitivinicole della Provincia di Asti, in risposta a comunicazione n. 31653/A1814A del 10/07/2018 del Settore Tecnico Regionale Alessandria- Asti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. n. 112/1998
- vista la L. R. n. 44/2000;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009:
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. 4/R del 06/07/2015;
- vista D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012 e la D.D. n. 3150 del 11/12/2012;

- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s. m e i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la nota della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Economia Montana e Foreste n. 41560 del 06/06/2013;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Villafranca d'Asti ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica del torrente Triversa nella posizione e secondo le caratteristiche evidenziate negli elaborati progettuali, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio idrico, individuata sugli elaborati progettuali, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- al fine di evitare discontinuità delle sezioni idrauliche di deflusso, il ripristino dei tratti di sponda oggetto di cedimenti, nonché la rimozione degli accumuli in alveo dovranno avvenire assicurando il raccordo con i profili dei tratti adiacenti non interessati dall'intervento;
- i massi posti al piede delle scarpate, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare, dovrà essere verificata l'idoneità dimensionale degli stessi ed essere accuratamente fondati e vincolati al fine di evitare il trasporto dalla corrente;
- i massi nonché le gabbionate(fondati ad almeno cm 50 sotto il piano di scorrimento delle acque) a consolidamento delle sponde non dovranno in alcun modo costituire restringimenti della sezione idraulica ed i loro paramenti esterni dovranno raccordarsi ai profili esistenti;
- il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal regolamento 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015-in particolare art. 37 commi 5 6 e art. 37 bis);
 - a) è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario, al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
 - b) nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda a circa 2/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi privilegiare il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie presenti sulle sponde e la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo, non dovrà essere depositato sul ciglio di sponda in modo da modificare l'altimetria o lo stato dei luoghi, ma potrà essere utilizzato, ove necessario, per la colmatura di depressioni in alveo o in sponda, in prossimità

dell'intervento di cui trattasi; quello non riutilizzabile, dovrà essere trasportato ad impianto di smaltimento autorizzato;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- è a carico del richiedente l'onere relativo alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua, pertanto codesta Amministrazione Comunale dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in anni 1 (uno), tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, da richiedersi prima della scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero aver luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti, la data di inizio dei lavori (con anticipo di almeno 7 giorni) e la relativa ultimazione al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese
 del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso
 intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o
 che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso
 d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

• la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti ad Demanio idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;

Il soggetto autorizzato dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio Caccia, Pesca, Tartufi e Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti, informato dal Settore scrivente con nota prot. n. 31653/A1814A in data 10/07/20183 e prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

In virtu' dell'art. 23 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.e i., della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della L.R. n. 17 del 2/08/2013 (art. 18 e Allegato A) la realizzazione delle opere di difesa spondale nonché l'intervento di manutenzione idraulica per il ripristino della sezione di deflusso, non sono soggette a concessione demaniale né a pagamento di relativi canoni.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. Roberto CRIVELLI

I funzionari estensori Geom. Franca SIGLIANO Geom. Giuliana CAPITOLO